

Ai sensi dell'art. 55, comma 5 della legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/91, per l'impegno relativo alle prestazioni deliberate si allega la regolare copertura finanziaria al Cap.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CONDRO'

Provincia di MESSINA

N. 23 Reg.

del 8.6.93

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

L'anno millenovecentonovanta tre il giorno otto del mese di giugno alle ore 20 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio (1) disciplinata dal comma I (1) dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ordinaria urgente, prevista dall'art. 48 dell'O.E.E.L.L. vigente in Sicilia, che è stata partecipata ai signori Consiglieri e forma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
Nastasi Dr. Letterio	P	Caminiti Massimo	A
Pollino Antonino	P	Bonanno Pagano Francesco	P
Milicia Francesco	P	Geraci Vito	P
Grimaldi Pietro	A	Geraci Vito Antonino	B
Garipoli Anna Maria	A		
Pitrone Pietro	A		
Bonanno Francesco	P		
Bongiovanni Angelo (giustificato)	A		
Parisi Salvatore	P		
Muscianisi Salvatore	A		
Assegnati n. <u>15</u>	In carica n. <u>14</u>	Assenti n. <u>6</u>	Presenti n. <u>8</u>

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, Sindaco degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dr. Nastasi Letterio nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Nicotra A. Mario

Al sensi dell'Art. 184 - ultimo comma - dell'O.E.E.L.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Parisi, Pollino e Pagano

La seduta è pubblica.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere Non richiesto
- il segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere Favorevole

Premesso che con deliberazione consiliare n.72 del 30.12.92,ri=  
scontrata legittima dall'Organo di controllo nella seduta del 6.4.92,con  
provvedimento n.15479/13467/V,è stato approvato lo Statuto di questo  
Comune;

Visto che in ottemperanza all'art.4 dello Statuto bisogna  
approvare il Regolamento dei contratti;

Visto il tele prefettizio n.688/F.L. del 29.5.93 con il quale  
è stato stabilito che entro il 10.6.93 bisogna approvare il Regolamento  
di contabilità e quello dei contratti;

Visto ed esaminato l'allegato schema del Regolamento

Richiamato l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Approvare il Regolamento dei contratti riprodotto nell'allegato "A" che  
fa parte integrante del presente atto.
- 2) Dare mandato al Sindaco di approntare ogni atto consequenziale al  
presente deliberato.

Comune di CONDRO'

# Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale

(L.R. 11-12-91, n. 48)

08 GIU. 1993

nella seduta del \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature and official stamp]*

## PROPOSTA:

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Formulazione: Premesso che con deliberazione consiliare n.72 del 30.12.92,ri=  
scontrata legittima dall'Organo di controllo nella seduta del 6.4.92,con  
provvedimento n.15479/13467/V,è stato approvato lo Statuto di questo  
Comune;

Visto che in ottemperanza all'art.4 dello Statuto bisogna  
approvare il Regolamento dei contratti;

Visto il tele prefettizio n.688/F.L. del 29.5.93 con il quale  
è stato stabilito che entro il 10.6.93 bisogna approvare il Regolamento  
di contabilità e quello dei contratti;

Visto ed esaminato l'allegato schema del Regolamento

SI PROPONE

- 1) Approvare il Regolamento dei contratti riprodotto nell'allegato "A" che  
fa parte integrante del presente atto.
- 2) Dare mandato al Sindaco di approntare ogni atto consequenziale al  
presente deliberato.


Addi, 3-6-93

IL PROPONENTE


Nunzio Lettieri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE



Data, 3-6-93



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gillo Ullone

COMUNE DI CONDRO

(Provincia di Messina)

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 1, della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.R. 48/91, sull'ordinamento delle autonomie locali.

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO NEGOZIALE

Art. 2

La deliberazione

L'inizio del procedimento negoziale avviene con apposito atto deliberativo approvato da parte dell'organo comunale competente indicante:

- a) il fine che con il contratto da stipularsi si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto.

Art. 3

Gli organi deliberanti per l'avvio della attività negoziale

1) Ai fini dell'attività negoziale di cui al predente art. 2, spettano alla competenza del Consiglio Comunale le deliberazioni che hanno per oggetto:

- a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi

mediante convenzione;

b) l'assunzione di mutui;

c) i piani finanziari e i programmi delle opere pubbliche;

d) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

2) Spetta alla Giunta Comunale l'adozione degli atti attuativi dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal consiglio finalizzati all'effettiva realizzazione dell'attività negoziale del Comune.

3) In particolare, nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 2, compete alla Giunta deliberare:

a) l'affidamento degli incarichi di progettazione, avvalendosi delle strutture tecniche comunali, o conferendoli a professionisti esterni abilitati, secondo le modalità previste in apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/93;

b) l'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti nei termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio e la conseguente autorizzazione della spesa occorrente, con l'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio.

c) la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 16 e seguenti del presente Regolamento;

d) l'approvazione del verbale di aggiudicazione delle gare ovvero la presa d'atto o il diniego di approvazione, ai sensi della legislazione vigente;

e) approvazione atti di collaudo e certificati di regolare esecuzione.

4) Resta comunque salva la competenza consiliare nelle ipotesi in cui l'approvazione del progetto ha valore di variante allo strumento urbanistico ai sensi della legislazione vigente.

#### Art. 4

##### Procedure di affidamento e presidenza delle gare

1) Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia

richiesta la pubblicazione preliminare di un bando di gara, ci si avvale dell'ufficio regionale per i pubblici appalti, nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della L.R. 10/93.

2) La presidenza delle gare, che non rientrano nella competenza dell'ufficio regionale per i pubblici appalti, è attribuita al Sindaco dall'art. 24 dello Statuto di questo Comune.

#### LAVORI PUBBLICI

##### Art. 5

###### Metodi di scelta del contraente

1) La scelta del contraente deve avvenire secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

2) Per l'affidamento di lavori pubblici, fatti salvi i casi in cui è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario, alla trattativa privata, all'appalto concorso o alla concessione di costruzione e gestione, le gare di appalto si svolgono con i sistemi dei pubblici incanti.

##### Art. 6

###### L'asta pubblica

1) Il pubblico incanto od asta pubblica costituisce un procedimento di gara cui sono ammessi indistintamente tutti coloro che hanno i requisiti per parteciparvi.

Aggiudicatario è colui che presenta l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 L.R. 10/93.

2) Il procedimento inizia con la pubblicazione del bando di gara, che è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica, contenente le condizioni e le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

3) La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme fissate dalle leggi vigenti ed in particolare secondo quanto stabilito dalle direttive CEE per gli appalti assoggettati a tali discipline e dalle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 10/93.

4) I certificati dell'eseguita pubblicazione sono fatti pervenire in mano

all'autorità che presiede l'asta allorchè questa venga dichiarata aperta.

5) Il bando di gara deve essere redatto secondo le prescrizioni contenute nell'art. 48 della L.R. 10/93.

6) L'asta si effettua in uno dei seguenti modi:

a) col metodo di estinzione candela vergine;

b) col metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito dall'Amministrazione e indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;

c) col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta;

d) col metodo del pubblico banditore, nei casi in cui si tratti di alienare oggetti e mobili fuori uso, residui di fabbricazione o costruzione ecc.

7) L'affidamento dei lavori pubblici avviene secondo le vigenti normative ed in particolare delle disposizioni contenute negli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 della L.R. 10/93.

#### art. 7

##### Appalto-concorso

1) Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, il ricorso al procedimento di appalto-concorso è ammesso per le opere nella cui realizzazione sia prevalente l'installazione di impianti ad alta tecnologia, che comportino soluzioni innovative sotto il profilo tecnico o scientifico, per le quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese ed appaia inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione.

2) Deve inoltre sussistere l'esigenza di affidare all'appaltatore tanto la compilazione del progetto esecutivo, da elaborare in conformità alle previsioni di quello di massima predisposto dall'Amministrazione, quanto l'indicazione delle condizioni e dei prezzi ai quali, nel rispetto delle previsioni e dell'importo indicato nel bando, è disposto ad eseguirlo.

3) La deliberazione motivata dell'Ente che stabilisce di avvalersi della procedura dell'appalto concorso è di competenza del Consiglio Comunale.

4) Per il bando, avviso ed invito a gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti alla gara, si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 della L.R. 10/93. Si applicano altresì le norme in materia di pubblicità contenute nell'art. 51 della L.R. 10/93.

5) Fino all'emanazione dei bandi tipo regionali si applicano i modelli allegati al D.P.C.M. 10/1/91 n.55 e D.Lg. 19/12/91 n.406, salve le modifiche discendenti dalla legislazione in vigore.

#### Art. 8

##### Trattativa privata

1) La trattativa privata è la forma di contrattazione con la quale l'Amministrazione Comunale, senza far luogo a gara, o sulla base di gara informale i cui ambiti procedimentali siano predeterminati alla stessa Amministrazione, tratta direttamente con una persona o ditta con cui stipula il contratto. L'autorizzazione a ricorrere alla trattativa privata è data dal consiglio comunale con delibera motivata.

2) Qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto il ricorso alla trattativa privata, per l'affidamento dei lavori, è consentito nei casi indicati nell'art. 9 del D.leg. 19/12/91 n. 406 con le eccezioni e modifiche di cui all'art. 40 della L.R. 10/93.

3) I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste all'art. 17 della L. 18/11/23, n. 2440:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

#### Art. 9

##### Stipulazione del contratto

1) Alla stipulazione del contratto provvede il Sindaco, previa acquisizione della prescritta certificazione, agli effetti della legislazione antimafia di cui alla L. 19/3/90, n.55 e successive modificazioni e dopo l'espletamento di ogni altro adempimento di legge.

2) Per la stipulazione di contratti con artigiani e con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi si cui al IX comma dell'art. 7 della L. 19/3/90, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal VII comma del predetto articolo.

3) al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, nonchè il capitolato speciale d'onori.

#### Art. 10

##### Cottimo fiduciario

1) Il ricorso al cottimo fiduciario. è consentito esclusivamente per lavori urgenti o per lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di f. 150 milioni. Per la procedura e modalità di svolgimento, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 38 della L.R. 21/85, così come modificato dall'art. 42 della L.R. 10/93.

2) Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 10/93.

#### Art. 11

##### Concessione di costruzione e gestione

1) Quali che siano l'importo e la natura del contratto, il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo quando la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera. Si applicano le disposizioni contenute e richiamate nell'art. 45 L.R. 10/93.

#### Art. 12.

##### Appalto a contratto aperto

1) Per lavori di pronto intervento o di ordinaria manutenzione aventi

carattere ripetitivo si può procedere alla stipulazione di appalti a contratto aperto, per somme non superiori a 300 mila ECU, secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 43 della L.R. 10/93;

#### Art. 13

Interventi di urgenza e somma urgenza

1) Gli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 25/5/1895, n.350, possono essere affidate sino al limite di importo di f. 50 milioni.

2) l'affidamento di eventuali ulteriori lavori deve avvenire con l'osservanza delle ordinarie procedure.

#### Art. 14

Norme in materia di pubblicità

Si richiamano le norme contenute negli articoli 51 e 52 della L.R. 10/93;

#### FORNITURE DI BENI E SERVIZI

#### Art. 15

Forniture di beni e servizi per importi uguali  
o superiori a 130 mila Ecu

L'affidamento degli appalti pubblici di fornitura di beni e servizi pubblici, compresi gli eventuali lavori sussidiari di installazione, per importi, al netto di IVA, uguali o superiori a 130 mila ECU, avviene secondo le modalità di cui all'art. 65, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della L.R. 10/93 o art. 69 se servizi, e della normativa in essi richiamata.

#### Art. 16

Forniture di beni e servizi di importo  
inferiore a 130 mila ECU

La fornitura di beni e servizi, compresi gli eventuali lavori sussidiari

di installazione, per importi, al netto di IVA, inferiori a 130 mila ECU, è regolata ai sensi dell'art. 65 comma 6 della L.R. 10/93 o art. 69 se servizi, secondo le disposizioni contenute nei seguenti articoli.

#### art. 17

##### Sistemi di esecuzione

Le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta (materiali, attrezzature, mezzi, dipendenti dell'Ente);
- b) a mezzo trattativa privata, o altro sistema previsto dalla legislazione vigente;
- c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a trattativa privata.

#### Art. 18

##### Trattativa privata

- 1) Sono eseguite a trattativa privata le forniture di beni e servizi e gli eventuali lavori sussidiari, per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad un imprenditore;
- 2) L'esecuzione è consentita previa adozione di deliberazione di Giunta Comunale, divenuta o dichiarata esecutiva.

#### Art. 19

##### Procedimento della trattativa privata ed affidamento delle forniture di beni e servizi

1) L'ordinazione delle forniture dei beni e servizi deve essere effettuata con lettera invito e deve contenere le condizioni di esecuzione della fornitura medesima, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti.

2) I preventivi per l'esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura non renda

necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire cinque milioni, somma incrementabile secondo l'aumento del costo della vita sulla base degli indici ISTAT.

3) Le forniture sono effettuate mediante affidamento a soggetti o imprese di notoria capacità, idoneità ed affidabilità morale.

4) L'Amministrazione può richiedere preventivi anche sulla base di progetti esecutivi o capitolati d'oneri.

#### Art. 20

##### Stipulazione dei contratti in seguito a trattativa privata

I contratti preceduti da trattativa privata sono stipulati, oltre che nella forma pubblica amministrativa, anche in una delle forme indicate nel comma 3 dell'art. 8 del presente Regolamento.

#### Art. 21

##### Collaudo - regolare esecuzione

1) Le forniture di beni e servizi devono, prima che se ne disponge il pagamento, essere sottoposti a collaudo o verifica di regolare esecuzione.

2) I certificati di collaudo o regolare esecuzione, secondo i limiti fissati dalle vigenti disposizioni, sono rilasciati dal responsabile dell'ufficio tecnico o da altro dipendente con la qualifica di istruttore di detto ufficio.

3) Per le forniture che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione dalla quale risulti che le forniture sono state eseguite regolarmente.

4) Al collaudo o verifica della regolare esecuzione non può partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione, direzione e sorveglianza inerenti le forniture dei beni e servizi e degli eventuali lavori sussidiari.

#### Art. 22

## Pagamento delle fatture

Le fatture delle forniture e le note dei lavori sussidiari, debitamente vistate, saranno liquidate con delibera di G.M. in base all'autorizzazione di spesa, previo espletamento degli adempimenti di cui all'articolo precedente.

## IL CONTRATTO

### Art. 23

#### L'Ufficiale rogante

- 1) Il Segretario Comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
- 2) L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.

### Art. 24

#### I diritti di segreteria

- 1) I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
- 2) La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
- 3) Il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.
- 4) Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'interno, nella misura prevista dalla legge.

### Art. 25

#### La registrazione

- 1) Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo

fiduciario e quelli di sottomissione.

2) La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto.

#### Art. 26

##### L'interpretazione dei contratti

1) Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2) Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3) Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Per la regolarità contabile

Ufficio di Ragioneria

Si esprime parere NON RICHIESTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data, \_\_\_\_\_

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55 comma 5) ed il relativo impegno di spesa, per complessive L. \_\_\_\_\_ viene annotato sul Cap. \_\_\_\_\_

Cod. \_\_\_\_\_ del bilancio 199\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data, \_\_\_\_\_

ANNOTAZIONI DELL'UFFICIO SEGRETERIA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data, \_\_\_\_\_

PARERE DEL SEGRETARIO

FAVORE VO LE.

Data, 3 - 6 - 93



IL SEGRETARIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Approvata: col N° 33 del 8-6-93 ore 20

Rinviata: \_\_\_\_\_

Consiglieri assenti: Gari pol, Bongioanni Angelo / (gru/h/colo), Pitous,  
Muscicini e Conicchi.

Scrutatori: Pavini, Polliuo e Paganò

Addi 8-6-93

IL SINDACO

Marta Litterio



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

L'Assessore Amministrativo

1.10 - Nastasi dr. Letterio

Il Segretario Comunale

Grimaldi Pietro

1.10

1.10 Dr. Nicotra A. Mario

Il presente atto è stato trasmesso all'Albo comunale per la relativa pubblicazione che dovrà avvenire, per 15 giorni consecutivi, a far data dal 13.6.93

Il Segretario Comunale

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, il 12.6.93

VISTO: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Spedita al CO.RE.CO - Sezione Provinciale Centrale (\*) di Palermo il 14.6.93 con foglio

N. 1991 di prot. a mezzo Raccomandata EMENDATA postale AR (\*) e ricevuta dallo stesso in data \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del servizio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del MESSO, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno 13.6.93 al giorno 28.6.93, e non dell'art. 11 della L.R. 3/12/1981, n. 44 e che contro la stessa NON furono presentati reclami.

col n. 91 del Reg. pubblicazioni.

In fede

Il Messo

Dalla Residenza municipale, il 28.6.93

Il Segretario Comunale

1.10 Vito Boverone

1.10 Dr. Nicotra A. Mario

### COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Commissione Prov. di Sezione di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

MESSINA PALERMO

N. 3610 / 3139 del 30.9.93

Non si riscontrano vizi di legittimità.

IL PRESIDENTE

F.to Illegibile

Ripubblicato all'Albo Pretoreo del 19.2.94 al 5.3.94

### LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- a)  ai sensi dell'art. 16, della L.R. 3/12/1981, n. 44.
- b)  ai sensi dell'art. 18, comma 5 - 8 (\*) della L.R. 3/12/1981, n. 44.
- c)  per decorrenza dei termini della ricezione da parte del Co.Re.Co dei chiarimenti, o degli elementi integrativi di giudizio, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (Art. 18 commi 7 e 8).

Dalla Residenza municipale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

È copia conforme all'originale,

Il \_\_\_\_\_

VISTO: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'ufficio